SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1599

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTONI, LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO, FORCIERI, VALLETTA, LARIZZA, VILLONE, SENESE, BONAVITA, CIONI, CADDEO, SCRIVANI, PASQUINO e LAFORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1995

Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni, l'evoluzione della situazione internazionale ha portato all'evidenza la necessità di procedere a una profonda revisione del sistema di difesa nazionale, con la creazione di strumenti militari più agili e più flessibili, capaci di corrispondere a esigenze operative nuove e diversificate rispetto al passato.

Si iscrive in questa logica il disegno di legge, d'iniziativa governativa, concernente la ristrutturazione delle Forze armate, attualmente all'esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 1307). Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'istituzione di un ruolo di volontari in servizio permanente, che dovrebbe raggiungere nel giro di qualche anno la forza complessiva di 75.000 unità e che dovrebbe quindi assorbire i volontari già ora in servizio di ferma prolungata.

Questo personale, che anche nella sua dimensione attuale è destinato a svolgere tutti quei compiti operativi che richiedono un'appropriata professionalità, affiancherà i militari di leva. Il citato disegno di legge infatti mantiene l'obbligo della ferma con una soluzione che appare senza dubbio necessaria, posto che il servizio di leva risponde alla duplice esigenza di conservare al bene della collettività un grande patrimonio ideale quale è quello di giovani reclutati e di garantire nelle Forze armate una presenza popolare di massa che le tenga al passo con la società. È peraltro evidente, come del resto risulta da atti ufficiali e da ripetute dichiarazioni di esponenti governativi, che la ristrutturazione degli strumenti militari comporterà la consistente diminuzione del personale di leva e la riduzione della durata della ferma.

In questa prospettiva e in attesa che il Parlamento esamini, con la ponderata valutazione richiesta dalla sua complessità, il progetto di una globale revisione del sistema di difesa nazionale, sembra fin d'ora possibile e necessario procedere ad una riduzione del servizio obbligatorio di leva, sia pure nella misura limitata di due mesi; ed è questo appunto che si propone di ottenere il disegno di legge che viene sottoposto all'attenzione del Senato.

In proposito, è il caso di ricordare che la durata della ferma di leva fu fissata dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, in quindici mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e in ventiquattro mesi per la Marina, e fu poi ridotta dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, a dodici mesi per le prime due Armi e a diciotto mesi per la Marina; per essere infine portata a dodici mesi per tutte e tre le Armi dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che è quella tuttora vigente.

Successivamente, nel corso della X legislatura, il Senato approvò, nella seduta pomeridiana del 26 luglio 1990, il disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 1642, che riduceva a dieci mesi il servizio di leva, in un testo unificato con i disegni di legge nn. 1906, 1908 e 2337; ma la Camera dei deputati non ha mai preso in esame il progetto (Atto Camera n. 5010).

Con questi precedenti, i tempi appaiono maturi per ridurre la durata della leva a dieci mesi, così come il Senato aveva già fatto cinque anni fa. L'innovazione non è in nessun modo incompatibile con l'attuale assetto delle Forze armate, in quanto si concreta esclusivamente in una più frequente rotazione dei giovani reclutati, senza incidere sul numero dei militari di leva annualmente disponibili. Nè può provocare inconvenienti, perchè, come prima si è accennato, i compiti più impegnativi, quali ad esempio le missioni di pace all'estero, sono svolti dai volontari in ferma prolungata e

quindi la minore durata della leva non impedirebbe ai giovani chiamati alle armi l'addestramento indispensabile per le attività operative ad essi riservate.

Al contrario, la riduzione della durata della leva appare sicuramente vantaggiosa sotto molteplici aspetti, nell'interesse non solo dei giovani, ma delle stesse Forze armate.

In particolare, la concentrazione nel tempo del servizio può accrescerne l'efficacia, non fosse altro perchè la maggiore continuità e assiduità del lavoro può favorire un impegno più motivato delle reclute; si attenua il disagio di tanti giovani, spesso frustrati da un servizio eccessivamente lungo per apparire utile; si riduce lo scarto senza dubbio esistente tra le sensibilità proprie della popolazione giovanile e le esigenze delle Forze armate, così da determinare una crescita della credibilità delle stesse Forze armate all'interno della comunità nazionale; sarà possibile venire incontro più facilmente alle istanze e ai desideri di reclute che vengano a trovarsi in situazioni personali o familiari degne di attenzione; si potranno anche ridurre gli inconvenienti inevitabilmente connessi alla lontananza di giovani dalla famiglia e dai luoghi in cui si preparano alle difficoltà della vita e correlativamente potranno aumentare per loro le concrete possibilità di trovare un'occupazione.

Sempre in vista di finalità identiche o analoghe a quelle ora indicate, il disegno di legge prevede altresì che, durante il servizio militare, siano organizzati corsi di formazione utili al futuro inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; e ribadisce infine, in termini più stringenti di quelli attuali, la regola che il servizio di leva venga prestato nelle regioni di provenienza dei giovani o in quelle da loro indicate.

Più specificamente, per illustrare le singole disposizioni del provvedimento, si può aggiungere quanto segue.

L'articolo 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni, stabilendo che il servizio militare di leva per le tre Armi è ridotto a dieci mesi.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 191 del 1975, per il quale la chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro della difesa, nell'anno in cui gli arruolati compiono il diciannovesimo anno di età. Per adeguare la norma alla nuova durata della leva, si dispone che periodicamente il Ministro della difesa ordini la chiamata alle armi dei giovani arruolati che nei dieci mesi successivi alla chiamata compiono il diciannovesimo anno d'età. In questo modo viene garantita la costante copertura del numero di giovani annualmente occorrenti per l'espletamento del servizio militare di leva.

Il comma 1 dell'articolo 3 si sostituisce al comma 4 dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1986, n. 958, modificando in termini sostanziali e non soltanto formali l'attuale disciplina concernente la destinazione dei militari di leva. E infatti, mentre oggi la norma citata si limita a stabilire che l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio di leva nelle regioni di provenienza dei giovani, la nuova disposizione prevede invece che il servizio militare deve essere prestato nelle regioni di provenienza o in quelle indicate dall'interessato, con la sola eccezione che lo impediscano «le primarie esigenze funzionali dell'Amministrazione».

A sua volta il comma 2 dello stesso articolo 3 dispone, per le esigenze prima chiarite, che l'Amministrazione della difesa deve organizzare corsi di formazione utili all'espletamento del servizio e al futuro inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

L'articolo 4, infine, è costituito da una norma transitoria che tende a facilitare le attività preparatorie e organizzative connesse alla minore durata della leva e che perciò stabilisce che la riduzione della ferma (e quindi anche la diversa regolamentazione della chiamata alle armi) cominci ad applicarsi ai giovani arruolati che vengono chiamati a prestare il servizio militare (che siano cioè incorporati) nell'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Durata del servizio militare di leva)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente: «Il servizio militare di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare ha la durata di dieci mesi».

Art. 2.

(Chiamata alle armi)

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente: «La chiamata alle armi viene disposta con ordine del Ministro della difesa e riguarda i giovani arruolati che nei dieci mesi successivi compiono il diciannovesimo anno d'età».

Art. 3.

(Modalità del servizio militare di leva)

1. Fatte salve le primarie esigenze funzionali dell'Amministrazione della difesa, il servizio militare obbligatorio di leva è prestato nelle regioni di provenienza degli incorporati o in quelle da loro indicate.

2. L'Amministrazione della difesa organizza corsi di formazione, con finalità di specializzazione utili all'espletamento del servizio militare di leva e al futuro inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Art. 4.

(Norma transitoria)

1. La riduzione della durata del servizio militare di leva è attuata a partire dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.